

Una risoluzione chiarisce la corretta applicazione dell'imposta

# Fideiussioni a registro

## Decreti ingiuntivi tassati proporzionalmente

DI ANDREA BONGI

I decreti ingiuntivi del fideiussore scontano l'imposta di registro in misura proporzionale. La corretta tassazione da applicare a tali atti giudiziari emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che agisce in via di regresso nei confronti del debitore principale è quella proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'articolo 8 della tariffa, parte I, del Testo unico del registro (dpr 131/1986).

È questa, in estrema sintesi, la conclusione alla quale è giunta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 22/E di ieri nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica fornita a seguito di specifica istanza giunta da un ufficio locale della stessa amministrazione finanziaria.

La questione oggetto di intervento dell'Agenzia delle entrate trae origine dalla tassazione con imposta proporzionale di registro, ai sensi della citata disposizione normativa,



dei decreti ingiuntivi recanti la condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito Iva.

L'ufficio istante ha fatto presente che su tale problematica la Cassazione ha emesso diverse sentenze con le quali, sulla base della natura accessoria della fideiussione rispetto al rapporto obbligatorio principale, ha stabilito la correttezza della tassazione degli atti giudiziari in commento con l'imposta di registro in

misura fissa, facendo leva sul principio di alternatività fra l'Iva e il registro stabilito dallo stesso dpr 131/1986.

Tuttavia l'ufficio istante ha fatto anche presente che la stessa Corte di cassazione è ritornata sull'argomento con la sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237, tramite la quale ha sostenuto l'irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando rilievo, per contro, al principio dell'autonomia dei singoli negozi.

Preso atto del non costante orientamento dei giudici di le-

gittimità sul tema, l'Agenzia delle entrate, facendo perno su l'ultima pronuncia della Suprema corte, la n. 20266 del 9 ottobre 2015, ha risolto la problematica della giusta tassazione di tali decreti ingiuntivi sulla base del principio secondo il quale l'atto ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Oltre all'ultima sentenza sopra citata la risoluzione richiama, a conferma della tesi sostenuta, altre pronunce della suprema corte tutte molto recenti e dal medesimo contenuto.



I documenti sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## Elusione ampia

Sussiste l'esterovestizione della società residente fuori dall'Italia se il suo amministratore ha legami soggettivi importanti con aziende italiane che supportano la conclusione dei contratti all'estero.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4576 del 22 febbraio 2017, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate presentato contro un'azienda residente in Francia ma il cui amministratore, italiano, era collegato con una serie di altre imprese nella penisola che svolgevano attività propedeutiche per i contratti e gli affari poi sottoscritti all'estero. La sezione tributaria ha motivato la stretta sull'esterovestizione chiarendo che i presupposti ritenuti necessari per l'esistenza di una stabile organizzazione «materiale» sono l'esistenza di una sede d'affari: in tale locuzione sono compresi tutti i locali, le infrastrutture e simili, utilizzati per l'esercizio dell'attività industriale o commerciale della società estera, a prescindere dal fatto che questi siano utilizzati esclusivamente a tale fine (cfr. il paragrafo 3 del Commentario all'art. 5 del Modello Ocse) ed essendo in ogni caso irrilevante il titolo giuridico legittimante la disponibilità della sede di affari, che potrebbero essere anche due (paragrafo 5.1. del Commentario all'art. 5 del Modello di Convenzione Ocse). Insomma per la Cassazione bene ha fatto il fisco a ipotizzare l'esistenza della stabile organizzazione sulla base di elementi oggettivi corroborati dall'esistenza di significativi legami di natura soggettiva, il cui complessivo esame è stato del tutto omesso dalla Ctr, che si è fermata al dato formale che i beni strumentali dell'azienda furono acquistati in Francia e sempre in Francia furono conclusi i contratti con i clienti della società. Ma, dice a chiare lettere la Cassazione, tali elementi non valgono, per ciò solo, a confinare, come invece si sostiene nel contro ricorso, l'attività svolta in Italia dalla società a mezzo del suo legale rappresentante a una attività meramente «preparatoria e ausiliaria» rispetto a quella svolta all'estero.

Debora Alberici

### BREVI

**Dal 2014 ad oggi governo e parlamento hanno cercato di circoscrivere il più possibile il ricorso alla normazione di secondo livello ai soli casi di effettiva necessità, come conferma il costante trend di crescita della percentuale di autoapplicatività delle leggi e dei decreti legislativi, che passa dal 39% del 2014 al 64% di oggi. Lo si legge in una nota di palazzo Chigi in cui si specifica che il governo Renzi durante il suo mandato ha dato attuazione complessivamente a 1.316 decreti attuativi, passando dal 38% del 22 febbraio 2014 all'82,2% del 4 dicembre 2016. L'attività del governo Gentiloni dal suo insediamento ha portato invece all'adozione di 38 provvedimenti attuativi.**

**Come previsto dalla legge sulla green economy, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» Collegato ambientale 2016, parte la consultazione da parte del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con il ministero dell'economia, il ministero delle attività culturali, il ministero delle politiche agricole e il ministero dell'ambiente. Entro il 20 marzo 2017 i soggetti interessati, anche privati portatori di interesse, sono chiamati a inviare i loro contributi all'indirizzo ufficio1.dara@governo.it.**

**A gennaio il numero di interrogazioni di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi (quali autoveicoli, motocicli, articoli di arredamento, elettronica ed elettrodomestici, viaggi, spese mediche, palestre ecc.) ha fatto segnare una contrazione del -3,3% rispetto al corrispondente periodo del 2016. I prestiti personali invece hanno registrato un decremento più contenuto, pari a -0,5%. Al contempo nel primo mese dell'anno l'importo medio richiesto per i prestiti, nell'aggregato di**

**prestiti personali più finalizzati, fa segnare il valore più elevato degli ultimi otto mesi, attestandosi a 8.729 euro (+4,5% rispetto al valore rilevato a gennaio dello scorso anno quando era risultato pari a 8.355 euro). È quanto emerge dal Barometro Crif relativo alla richiesta di prestiti da parte delle famiglie italiane, aggiornato a gennaio 2017.**

**Sviluppare il settore dell'energia elettrica a livello nazionale e internazionale con attenzione alle infrastrutture e alle reti, valorizzare il patrimonio informativo, condivisione di determinati argomenti, innovazione e politiche del lavoro. È questo l'aspetto formale del protocollo d'intesa firmato ieri mattina a Milano da Assoelettrica e Utilitalia a margine dell'evento di presentazione della Top Utility Analysis, lo studio annuale che analizza le cento maggiori imprese di servizi di pubblica utility dei settori acqua, energia, rifiuti.**

**L'Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa) ha sottoposto alla presidenza del consiglio dei ministri alcune proposte di modifica e integrazione del nuovo codice dei contratti, il cui correttivo è stato recentemente posto in consultazione. Tra le modifiche e integrazioni l'estensione dello stand still alle nuove impugnazioni delle ammissioni e/o esclusioni, introdotte dall'art. 204 del dlgs 50/2016, e la previsione della possibilità di proporre motivi aggiunti avverso l'atto di aggiudicazione nell'ambito di un ricorso già proposto avverso un atto di ammissione e/o esclusione da una gara senza dover fare un nuovo ricorso.**

**A pochi giorni dalla revoca dello sciopero, e dopo la lettera ricevuta dal viceministro Casero, le associazioni di categoria dei commercialisti (Aac, Anc,**

**Andoc, Unagraco, Ungdeec, Unico) riunite in coordinamento ribadiscono le motivazioni che hanno indotto tale decisione. Elencando anche i risultati raggiunti grazie alle continue interlocuzioni con l'amministrazione finanziaria: la possibilità di presentazione del modello F24 in forma cartacea, senza compensazioni, per tutti i soggetti non titolari di partita Iva; l'eliminazione delle dichiarazioni black list per il 2016; l'eliminazione della comunicazione dei beni ai soci; la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative a favore allineate con la presentazione delle integrative a sfavore; la forte riduzione delle sanzioni per gli errori e le omissioni relative agli adempimenti di spesometro e comunicazioni Iva; l'invio semestrale per l'anno 2017 dello spesometro; l'adeguamento della normativa fiscale a quella per la redazione dei bilanci; l'eliminazione degli estremi dei contratti di locazione dai modelli dichiarativi.**

**Sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 di ieri è stato pubblicato il dpcm 29 dicembre 2016 di «Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale, servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido» (si veda ItaliaOggi del 17/12/2016 e del 13/1/2017).**